

COMUNE DI POSTA

Provincia di RIETI

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER L'ISTITUZIONE, AI SENSI DEL D.LGVO N. 267/2000 E DEL DLGS N. 150 DEL 27.10.2009 COME MODIFICATO DAL DLGS 74/2017, DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ED IL CONTROLLO STRATEGICO: NUCLEO DI VALUTAZIONE"

ARTICOLO 1 – COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE - NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. L'Organismo di valutazione del ciclo della performance, che ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle Autonomie Locali, è denominato "Nucleo di Valutazione" con le funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del dlgs 150/2009, dlgs 33/2013 e s.m.i.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da un componente esterno all'Ente, anche da soggetto giuridico purché sia indicata la persona fisica a cui viene affidato l'incarico, può essere svolto anche in forma associata ed è nominato dal Sindaco.
3. L'atto di nomina del Nucleo di valutazione è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune unitamente al curriculum e al compenso percepito dall'incaricato.
4. I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o UE;
 - b) età non superiore a 65 anni;
 - c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti, ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione). E' richiesto, in alternativa al possesso delle lauree sopra richiamate, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

ARTICOLO 2 - DURATA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E COMPENSI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. La nomina del NdV ha una durata non inferiore ad un anno e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In ogni caso resta in carica fino alla nomina del nuovo Organismo di Valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione è supportato, per le attività di misurazione delle performance organizzative ed individuali, dalla struttura tecnica interna, dal servizio per il controllo di gestione o, ove lo stesso non risulti ancora istituito o funzionante, da uno specifico ufficio costituito nell'ambito della Direzione Generale o facente capo al Segretario Comunale.
4. Il compenso spettante è determinato nel decreto di nomina e non può essere superiore al compenso percepito dai componenti il collegio dei revisori.

ARTICOLO 3 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, della valutazione della performance, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dei controlli dell'intero ente e delle singole strutture. La adozione di tale Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui al Titolo III del Dlgs 150/2009, su tali aspetti rimane a diretta disposizione del Dipartimento della Funzione Pubblica.
 - b) svolge funzioni di indirizzo sul controllo di gestione;
 - c) propone ed esprime parere vincolante sul regolamento di misurazione e valutazione della performance;
 - d) può validare se richiesto la programmazione annuale degli obiettivi;
 - e) riferisce alla Giunta, con cadenza almeno annuale, sull'andamento delle performance e comunica tempestivamente le criticità riscontrate e nel caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsto dalla normativa;
 - f) sulla base del regolamento di disciplina delle posizioni organizzative propone la pesatura delle strutture ai fini della quantificazione dell'indennità di posizione;
 - g) sulla base del regolamento di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance, partecipa alla valutazione della produttività dei dipendenti se richiesto;
 - h) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di misurazione e di valutazione;
 - i) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, rimanendo a diretta disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
 - j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - k) verifica la correttezza della valutazione dei dipendenti ai fini dell'accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 150/2009.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono le seguenti:
 - a) convocazioni:
 - Il Nucleo di Valutazione si riunisce quando ne ricorre la necessità e su programmazione del Componente stesso, può essere convocato in caso di necessità dal Sindaco o dal Segretario Comunale;
 - La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza;

- La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione nonché l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina;
- b) validità delle adunanze:
 - Le riunioni operative del NdV sono valide anche se effettuate presso altre sedi o in modalità telematica;
- c) pubblicità e verbalizzazione
 - Le adunanze del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche;
 - Dei relativi lavori vengono lasciate tracce documentali, anche con la redazione di appositi verbali, la documentazione va archiviata e custodita a cura della struttura tecnica di supporto;
 - Il verbale può essere approvato seduta stante o nella seduta successiva;
 - I verbali sono atti pubblici ad eccezione delle valutazioni psico-attitudinali, le disposizioni relative all'accesso a documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico come ribadito dall'art. 1 c. 5 del D.lgs. 286/1999. Resta fermo il diritto di accesso del personale incaricato di funzioni dirigenziali di cui all'art. 5 comma 3, ultimo periodo, della L. 241/1990;
- d) risorse:
 - L'Ente potrà individuare un proprio dipendente, struttura tecnica interna di supporto, per lo svolgimento dei compiti di segreteria (raccolta della documentazione, elaborazione di prospetti e dati statistici, supporto organizzativo, spedizione delle convocazioni, scrittura dei verbali, ecc.) e compatibilmente alle esigenze delle strutture aziendali provvederà a porre a disposizione del Nucleo di Valutazione idonei locali per lo svolgimento delle riunioni.
- e) accesso alle informazioni:
 - Il Nucleo di Valutazione ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai responsabili delle diverse strutture senza interferire e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici;
- f) collaborazione con il collegio dei revisori:
 - Il Nucleo di Valutazione e il Collegio dei revisori dei conti collaborano fattivamente sul controllo dell'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.
- g) codice etico:
 - Il Nucleo di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti norme:
 - o l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
 - o non è ammesso alcun tipo di uso personale delle informazioni raccolte;
 - o deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente sull'attività svolta;
 - o è tenuto a rispettare il codice di comportamento dell'Ente.

ARTICOLO 5 - LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA SUA RENDICONTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell'intero Ente e quella dei singoli Settori.
2. Per performance organizzativa si intendono soprattutto, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato, nel Documento unico di programmazione e negli altri documenti di pianificazione, i risultati raggiunti in termini di miglioramento della qualità dei servizi erogati

alla utenza, di innalzamento degli standard che misurano l'attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità, di soddisfazione dei bisogni della collettività.

3. La relazione sulla performance organizzativa dell'Ente e dei Settori, predisposta dal Nucleo di valutazione, è pubblicata sul sito internet dell'Ente.
4. Essa viene illustrata, se richiesto, nel corso di uno specifico incontro ai consiglieri dell'ente, alle associazioni degli utenti e dei consumatori.

ARTICOLO 6 - DECADENZA E REVOCA

1. Il Nucleo di Valutazione può essere revocato dal Sindaco a seguito di grave inadempienza ovvero accertata inerzia, sono soggetti a decadenza in caso di sopravvenuto impedimento, nonché per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile e dalla normativa specifica di riferimento.
2. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca del Nucleo di Valutazione sono adottati dal Sindaco che provvede con proprio atto.
3. Il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino a riconferma o alla nomina del nuovo Organismo.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Giunta su proposta del Segretario Generale.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali in materia di Nucleo di Valutazione.